

Milano, 14 gennaio 2022

Oggetto: **PRESTAZIONI OCCASIONALI 2022**

Il Decreto Legge 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo per le aziende committenti che si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali. L'azienda committente deve comunicare la prestazione occasionale con apposito format denominato UNI INTERMITTENTI **prima dell'inizio dell'attività lavorativa**, tramite il sito *servizi.lavoro.gov.it*, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *intermittenti@pec.lavoro.gov.it*, oppure sms previa autorizzazione.

Tutte le prestazioni datate a partire dal 21 dicembre 2021 devono essere regolarizzate con questa comunicazione entro e non oltre il prossimo **18 gennaio 2022**.

Si ricorda che tale contratto di lavoro autonomo occasionale, per non incorrere in sanzione, deve configurarsi come lavoro prevalentemente proprio ed autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente oltre che in via del tutto occasionale. In conclusione il lavoratore autonomo occasionale non deve utilizzare mezzi ed attrezzature appartenenti all'azienda committente e prestare la propria attività in perfetta autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e con carattere di occasionalità.

In caso di mancata comunicazione, scatta per il committente una **sanzione** che va da 500 a 2.500 euro. Inoltre, con la modifica del comma 1, art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro, è prevista la **sospensione** dell'attività imprenditoriale in caso di **accertamento** da cui emerga che il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato come autonomo occasionale in assenza delle condizioni di legge e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Giani